

Proponente:	Liquidatore	14/12/2021
	(Dirigenza, Servizio)	Atto n. 8
Oggetto:	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, Dlgs 175/16 – Presa d'atto dell'assenza di partecipazioni detenute al 31.12.20	
Riferimenti a precedenti decreti:		

IL LIQUIDATORE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e s.m.i. (di seguito *“TUSP”*), emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

atteso che, ai fini dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e della promozione della concorrenza e del mercato, della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica, il predetto decreto n. 175/2016 e s.m.i.;

- opera un riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica;
- detta regole per la costituzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di società, nonché per l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte delle medesime amministrazioni;
- introduce, tra l'altro, obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute;

visto, in proposito, l'articolo 20, co. 1, del TUSP *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* a mente del quale: *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;

dato atto che al 31 dicembre 2020, APT in liquidazione non deteneva nessuna partecipazione societaria;

preso atto che:

- alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a, del TUSP);
- nel caso di APT in liquidazione, è comunque opportuna, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del TUSP, l'adozione di un provvedimento che contenga la presa d'atto dell'assenza di

partecipazioni al 31 dicembre 2020, da comunicare alla Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio e controllo sulla riforma del MEF;

- alla luce, infatti, di quanto previsto nelle Linee guida diffuse in data 21 novembre 2019 e ripubblicate in data 4 novembre 2021, dalla predetta struttura, d'intesa con la Corte dei conti, *"i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL ... dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute"*;

dato atto altresì che il provvedimento di cui al citato art. 20 del TUSP, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta;

ritenuto che il predetto organo possa essere individuato per APT in liquidazione nel sottoscritto liquidatore, in quanto incaricato di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione dell'Azienda e munito del potere di rappresentare la stessa;

ritenuto quindi di dare atto che alla data del 31 dicembre 2020, APT in liquidazione non deteneva più alcuna partecipazione societaria,

DECRETA

- a) di dare atto, ai fini della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del TUSP, che alla data del 31 dicembre 2020 APT in liquidazione non deteneva nessuna partecipazione societaria;
- b) di comunicare il presente provvedimento alla Corte dei conti – Sezione di controllo per il Veneto ed alla struttura per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP.

IL LIQUIDATORE
dott. Paolo Marchiori
f.to in originale